

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 004/CSA

(2018/2019)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 049/CSA- RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2017

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice Vice Presidente; Prof. Giovanni Serges - Componente; Dr. Franco Granato Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL CALC. CHIRADIA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUIDO GARA GRAVINA/CAVESE DEL 12.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 57, del 15.11.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale applicava a Giuseppe Chiaradia, tesserato per la società FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, “per avere, in reazione ad un fallo subito, spintonato un calciatore avversario con violenza rivolgendogli espressioni offensive”.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la società d'appartenenza rilevando l'erronea valutazione della condotta, l'assenza di intenzionalità e di conseguenze lesive per l'avversario nonché l'attenuante della provocazione. Secondo tale tesi difensiva, infatti, il comportamento del Chiaradia, pur censurabile e sanzionabile, “non si dimostra caratterizzato dall'intento di creare danno o pericolo di danno per l'avversario”. Concludeva pertanto chiedendo la riduzione della sanzione a 2 giornate effettive di gara.

La Corte, esaminati gli atti, osserva.

La condotta del tesserato così come ricostruita negli atti ufficiali, e non contestata nella sua materialità, integra certamente gli estremi della fattispecie sanzionata. Deve tuttavia ritenersi sussistente la circostanza della provocazione (“in reazione ad un fallo subito”) che ne attenua il disvalore con conseguente riduzione della sanzione inflitta nella misura indicata in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Chiaradia Giuseppe riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL S.S.D. CITTA' DI GELA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. MOI DAVIDE, INFLITTE SEGUIDO GARA PACECO/GELA DEL 12.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

Con ricorso del 20.11.2017 la S.S.D. Città di Gela proponeva reclamo avverso le sanzioni dell'ammenda di € 2.000,00 con diffida alla società e della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Moi Davide, inflitte a seguito della gara paceco/gela del 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017).

A sostegno del ricorso la reclamante deduceva che pur dovendosi riconoscere la responsabilità dei propri tesserati e del comportamento dei tifosi, tali comportamenti avrebbero dovuto essere valutati in maniera diversa in relazione a quella che – si sosteneva – era da considerare l'effettiva dinamica dei fatti. La reazione dei tesserati sarebbe da ascrivere ad un gesto di carattere “protettivo” quale conseguenza di un fallo subito da un proprio giocatore a seguito del quale il giocatore della squadra avversaria che lo aveva determinato veniva espulso. Da qui il carattere non aggressivo della

reazione prodottasi che veniva poi sanzionata dal Giudice sportivo in maniera più severa rispetto alla sanzione inflitta alla squadra avversaria, anch'essa sanzionata.

Analoghe considerazione dovevano poi farsi in relazione alla sanzione inflitta al calciatore MOI il quale si sarebbe limitato a "spintonare" alcuni avversari ricevendo però una sanzione identica a quella del calciatore della squadra avversaria colpevole, a dire della reclamante, di un fallo ben più grave.

Da qui la ingiustizia delle sanzioni di cui il Gela chiedeva la riduzione della misura economica e la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Moi.

Il ricorso può essere parzialmente accolto per le ragioni qui di seguito esposte.

Non vi è dubbio che i fatti per i quali il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione si siano verificati e, in fondo, è la stessa reclamante ammettere pacificamente la circostanza. La diversa prospettazione circa la loro interpretazione non è plausibile specie laddove tenta di qualificare in termini di una mera reazione protettiva un fatto oggettivamente grave e inqualificabile.

Analoghe considerazioni valgono per la sanzione inflitta al calciatore la cui reazione risulta dal referto di carattere certamente violento. Appare tuttavia eccessiva e, pertanto, può ridursi equitativamente la sanzione della diffida che pertanto va annullata.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta) annulla la diffida.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELL'A.D. POL. PACECO 1976 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALC. VIRGILIO ALESSIO, INFLITTE SEGUITO GARA PACECO/GELA DEL 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)**

Con ricorso dell'A.D. Pol. Paceco 1976 avverso le sanzioni dell'ammenda di € 1.500,00 con diffida alla società e della squalifica per 4 gare effettive al calciatore Virgilio Alessio, inflitte a seguito della gara Paceco/Gela del 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

A sostegno dell'impugnazione la reclamante deduceva che il comportamento dei propri giocatori coinvolti in una rissa era da considerare una sorta di atteggiamento di carattere protettivo rispetto alla reazione dei calciatori del Gela conseguente al fallo di cui si era reso protagonista il calciatore del Paceco, Alessio Virgilio ed in questo senso avrebbe dovuto essere considerata dal Giudice Sportivo.

Insisteva pertanto per una riduzione della sanzione da determinarsi anche in via equitativa.

Il ricorso può essere parzialmente accolto per le ragioni qui di seguito esposte.

Non vi è dubbio che i fatti per i quali il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione si siano verificati e, in fondo, è la stessa reclamante ammettere pacificamente la circostanza. La diversa prospettazione circa la loro interpretazione non è plausibile specie laddove tenta di qualificare in termini di una mera reazione protettiva un fatto oggettivamente grave e inqualificabile.

Analoghe considerazioni valgono per la sanzione inflitta al calciatore il cui fallo risulta dal referto di carattere certamente violento. Appare tuttavia eccessiva e, pertanto, può ridursi equitativamente la sanzione della diffida che pertanto va annullata.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.D. Pol. Paceco 1976 di annulla la diffida.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

### **4. RICORSO A.S.D. POL. REAL CEFALU' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOREIRA VIEIRA NUNO ALEXANDRE SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/CATANIA LIBRINO C5 DEL 14.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 227 del 16.11.2017)**

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 227, del 16.11.2017, il Giudice Sportivo presso la Divisione di Calcio a Cinque applicava al calciatore Moreira Vieira Nuno Alexandre tesserato per la Società ASD Polisportiva Real Cefalù la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara effettive "per comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale durante il saluto fair play".

Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo la Società sostenendo sia l'insussistenza nel caso di specie della condotta irrispettosa sia l'inesistenza dell'obbligo del saluto

di fair play nei riguardi dei direttori di gara. Rilevava infatti la difesa che la condotta del reclamante, se pur censurabile, non si connotava di offensività, rilevava inoltre che il punto 10, lettera b) della procedura "fair play" che disciplina il rituale dello schieramento di arbitri e calciatori al centro del camp, non prevede l'obbligo del saluto agli arbitri ma solo verso il pubblico. Concludeva per l'annullamento, o in subordine, la riduzione della sanzione.

La Corte, esaminati gli atti, osserva.

Le disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 035, nel disciplinare al punto 10) lettera b) il rituale del cosiddetto fair play al termine della gara, non prevedono il saluto ai due arbitri, mentre espressamente prescrivono il "saluto al pubblico".

Tale lacuna regolamentare, alla luce dei principi generali della tassatività del fatto e della tipicità della fattispecie disciplinare, non consentirebbe - evidentemente - di sanzionare il fatto così come contestato dal Giudice di prime cure. Pur tuttavia, la Corte ritiene sia riconducibile nell'alveo dei doveri di correttezza del tesserato e come tale censurabile in sede disciplinare. Se infatti è prevista la stretta di mano tra i calciatori e il saluto verso il pubblico in ossequio alla ratio ispiratrice della regolamentazione de qua, tesa ad esaltare la sportività, non si vede come possa sfuggire a tale regime prescrittivo (anche e soprattutto) il saluto ai direttori di gara.

Pertanto, considerato altresì che la descritta condotta irraguardosa non risulta connotata da particolare offensività, la decisione reclamata deve essere riformata e la sanzione ridotta nella misura indicata in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Real Cefalù di Cefalù (Palermo) riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone - Componente; Dr. Franco Granato Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. CDM FUTSAL GENOVA AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. FOTI SIMONE; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. ORTISI ANDREA; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. SOLANO GUTIERREZ RAUL, INFLITTE SEGUITO GARA FUTSAL GENOVA/OLYMPIA REGIUM DEL 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017)**

Con ricorso ritualmente introdotto la ASD C.D.M. Futsal Genova ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Divisione Calcio a 5 Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017, con il quale in relazione alla gara ASD CDM Futsal Genova/Olympia Regium, veniva inflitta ai calciatori Foti Simone, Ortisi Andrea, Solano Gutierrez Raul la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, per *"reiterati atti di violenza in reciproco danno nei confronti di un avversario al termine della gara"*.

La ricorrente proponeva reclamo avverso la decisione, deducendo che dalla lettura del rapporto arbitrale emergerebbero "alcune discordanze tra il referto stilato tra il primo arbitro, il secondo arbitro ed il cronometrista". Dai tre referti non emergerebbe con chiarezza come siano realmente accaduti i fatti, non essendo stati riportati con "chiarezza e fermezza" gli accadimenti.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Dalla lettura degli atti ufficiali di gara emerge che il comportamento tenuto al termine della gara dai calciatori, al di là della puntuale descrizione della dinamica dei fatti, rivesta il carattere della condotta violenta di cui all'art. 19 c. II lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. CDM Futsal Genova di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma 13 luglio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini